

REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/79 DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 1979****relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che la situazione sul mercato del burro è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati;

considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo efficace per conseguire tale obiettivo; che, a tale scopo, il regolamento (CEE) n. 880/77⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/78⁽⁶⁾, autorizza gli Stati membri a concedere un aiuto inteso a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato e che, in deroga al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽⁸⁾, tale aiuto, in principio, è finanziato soltanto parzialmente dalla Comunità; che, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽¹⁰⁾, la Commissione ha adottato, a varie riprese, misure ad hoc relative allo smaltimento a prezzo ridotto di taluni quantitativi di burro dell'ammasso pubblico o provenienti dall'ammasso privato sotto contratto; che, per l'applicazione di tali misure ad hoc, alcuni Stati membri hanno dovuto ricorrere al burro disponibile sul mercato, tenuto conto delle situazioni specifiche dei loro mercati;

considerando che, per conferire una maggiore efficacia e trasparenza a tali misure, occorre rivedere le modalità del loro finanziamento comunitario ed adottarle in un testo unico; che, in considerazione delle diverse abitudini dei consumatori nelle diverse regioni della Comunità e tenuto conto delle differenze di possibilità da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda il contributo nazionale al finanziamento dell'aiuto, risulta opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di applicare sia un regime generale di aiuto, come previsto finora dal regolamento (CEE) n. 880/77, che comporta un finanziamento parziale da parte dello Stato membro, eccezion fatta per il Regno Unito, il quale a causa della situazione particolare del suo mercato deve beneficiare di un regime che preveda un aiuto finanziato al 100 % dalla Comunità, sia un regime che consenta di smaltire ad un prezzo fortemente ridotto quantitativi limitati di burro unicamente per un periodo determinato dell'anno;

considerando che le modalità di queste diverse formule debbono essere stabilite in modo che i consumatori di tutta la Comunità possano beneficiare di una riduzione comparabile del prezzo del burro, indipendentemente dal regime scelto dallo Stato membro interessato; che, nel compiere la sua scelta, ogni Stato membro deve prefiggersi lo scopo di aumentare al massimo il consumo diretto di burro;

considerando che, a causa della diversità dei regimi che possono essere adottati e per evitare perturbazioni sui vari mercati, occorre garantire che il burro sovvenzionato in uno Stato membro venga consumato in questo stesso Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) burro destinato al consumo diretto:

il burro acquistato da consumatori finali privati nell'ambito del commercio al minuto per il consumo privato, incluso il burro acquistato nell'ambito del commercio al minuto da alberghi, ristoranti, cliniche, pensionati, collegi, prigionieri, ed istituti analoghi, per l'alimentazione delle persone

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.⁽³⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.⁽⁴⁾ Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

che si trovano in detti istituti, escluso il burro acquistato per la vendita al pubblico sotto forma di altri prodotti da parte di pasticcerie, rosticcerie, ecc.;

- b) burro dell'ammasso pubblico :
il burro acquistato dall'organismo di intervento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;
- c) burro dell'ammasso privato :
il burro per cui è stato concluso un contratto di ammasso privato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che non è ancora svincolato dall'ammasso ;
- d) burro di mercato :
il burro diverso da quello di cui alle lettere b) e c).

Articolo 2

1. In base alle loro scelte rispettive, gli Stati membri adottano una delle seguenti misure, destinate a ridurre il prezzo del burro per il consumo diretto :

FORMULA A

Essi concedono, per il burro di mercato, un aiuto generale per il quale il finanziamento comunitario si limita al 75 % dell'aiuto effettivamente concesso e non può superare 50 ECU per 100 kg di burro.

FORMULA B

Per quantitativi e per periodi dell'anno da determinarsi e con un finanziamento comunitario pari al 100 % :

- essi vendono burro dell'ammasso pubblico a prezzo uguale al prezzo d'intervento ridotto di 90 ECU per 100 kg
e/o
- concedono un aiuto di 90 ECU per 100 kg al burro dell'ammasso privato o al burro di mercato.

2. Il Regno Unito concede tuttavia per il burro di mercato un aiuto generale che non supera 45,94 ECU per 100 kg e che è soggetto ad un finanziamento comunitario del 100 %.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro opera la scelta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di aumentare al massimo il consumo diretto di burro nel suo territorio, in base ai risultati conseguiti in passato durante l'applicazione di misure analoghe e tenuto conto delle sue possibilità per quanto riguarda il contributo nazionale all'aiuto secondo la formula A.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che :

- a) il burro in questione sia acquistato unicamente per il consumo diretto e il suo prezzo finale di vendita rifletta l'aiuto o la riduzione di prezzo concessi ai sensi del presente regolamento ;
- b) il burro sia consumato nello Stato membro in cui viene concesso l'aiuto o la riduzione.

3. Il finanziamento comunitario degli aiuti contemplati nel presente regolamento si limita al burro di origine comunitaria.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Esse comprendono, tra l'altro, le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per quanto riguarda la formula B.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 880/77 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979.

Esso è applicabile fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LE THEULE